



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione Comuni del cratere

***Determina n. 43 del 26/06/2013***

***Approvazione di spesa per le attività di ritiro, trasporto, trattamento e recupero  
delle macerie site nel Comune di San Pio delle Camere***

### TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE DEI COMUNI DEL CRATERE - CONTABILITA' SPECIALE 5731

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

**Visto** il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

**Visto** l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito O.P.C.M.) n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

**Visto** il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Protezione civile”;

**Visto** il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;

**Visto** il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

**Viste** le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 4014 del 23 marzo 2012, concernenti “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

**Visto** il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”;

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici

speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di L'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee;

**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere del 9- 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;

**Considerato** che a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa del 9-10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere;

**Visto** il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, il dottor Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

**Visto** l'art. 67 bis, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 dove si prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione sono versate ai comuni, alle province, e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza, con esso disciplinandosi, inoltre, le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

**Vista** la relazione redatta, ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione- Presidente della Regione Abruzzo, relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

**Visto** il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario delegato per la ricostruzione;

**Visto** il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 67 bis del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

**Visto** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo



la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali, nonché dell'accantonamento di euro 2.500.000,00 per ciascun Ufficio Speciale, per eventuali contenziosi e sopravvenienze passive;

**Visto** l'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e modifiche e integrazioni, in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

**Visto** il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che detta ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

**Ritenuto** che il titolare della contabilità speciale n. 5731 dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere rendiconta, per quanto di competenza, attraverso la compilazione dei modelli di rendicontazione previsti dal D.M. 27 marzo 2009 e la trasmissione degli originali degli ordinativi di pagamento quietanzati dalla Banca di Italia alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

**Visto** l'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 e modifiche e integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;

**Visto** il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per integrare il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

**Visto** l'art. 15, comma 3, della legge n. 225 del 1992, che individua nel sindaco l'autorità comunale di protezione civile, che assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune;

**Considerato** l'accordo di programma per la definizione delle azioni necessarie per la gestione delle macerie pubbliche e private conseguenti i crolli e le demolizioni causate dal sisma del 06/04/2009 siglato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ed il Comune dell'Aquila in data 14/01/2013;

**Visto** l'OPCM n. 4014 del 23/03/2012 avente ad oggetto "Ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. Norme in materia di smaltimento macerie";

**Considerato** il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012, pubblicato in G.U. n. 301 del 28 dicembre 2012, che dispone che " *Le attrezzature necessarie per la rimozione delle macerie poste nella disponibilità del Soggetto Attuatore delle macerie di cui all'art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3923 del 18 febbraio 2011 e s.m.i. sono trasferite al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, all'esercito ed alla Asm, secondo quanto stabilito dall'intesa tra questi ultimi ed il soggetto subentrante nella gestione delle macerie, previo inventario delle attrezzature medesime. L'OPCM 4014 del 23 marzo 2012 resta efficace ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-quinques del D.L. 83 del 2012;*

**Visto** il D.L. 43 del 26 aprile 2013, art. 8 che assegna all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere le competenze relative alla prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie;



**Visto** "l'Accordo quadro per la prosecuzione dell'attività di rimozione delle macerie pubbliche" nei Comuni del Cratere siglato in data 06/06/2013 tra l'USRC, il Comune dell'Aquila e la ASM Spa Aquilana Società Multiservizi, società in house del Comune di L'Aquila che gestisce le macerie derivanti dalle demolizioni di edifici pubblici;

**Considerato** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 2 e 3 dell'accordo quadro suesposto, i Comuni del Cratere che abbiano già sottoscritto l'Intesa in data antecedente al 31/12/2012 sono autorizzati ad utilizzare, previa semplice adesione all'Accordo in questione, i protocolli di Intesa già sottoscritti con il Comune dell'Aquila ed approvati con propri atti deliberativi entro il 31/12/2012 e che i comuni non ancora firmatari delle Intese su menzionate possono aderire all'accordo quadro di che trattasi sottoscrivendo e ratificando con atto deliberativo interno il modello di protocollo allegato all'accordo stesso;

**Vista** la nota prot. 0002238 del 20/06/2013 con cui il Comune di san Pio delle Camere, avendo stipulato in data 29/03/2012 il protocollo d'Intesa relativo al conferimento del materiale derivante dalla rimozione delle macerie, formalizza l'adesione all'accordo quadro stipulato in data 06/06/2013 tra L'USRC, il Comune dell'Aquila e la ASM S.p.a.;

**Considerata** la nota prot. 1011 del 24/06/2013 con cui la ASM Spa trasmette un preventivo relativo alle attività di ritiro, trasporto, trattamento e recupero delle macerie site nel Comune di San Pio delle Camere, ammontante rispettivamente ad € 3.242.316,00;

**Tenuto conto** che la Delibera n.135 del 21/12/2012 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, disponendo l'assegnazione e la ripartizione di risorse di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. n. 39/2009, prevede il trasferimento di 62.000.000,00 di Euro per l'assistenza alla popolazione;

**Considerato** il decreto n. 23702 del 27/03/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che introducendo variazioni in aumento sul bilancio annuale 2013 e sul bilancio pluriennale per gli anni 2014 e 2015 in termini di competenze a cassa negli stati di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del Ministero per i beni e le attività culturali, dispone la ripartizione delle risorse capp. n. 8425 e 8359;

**Vista** la nota n.1351 del 18 aprile 2013 che, a valere sulla prima variazione di cassa, dispone il trasferimento di fondi all'USRC per successivo riparto fra i soggetti attuatori di € 20.421.861,60 a valere sul cap. 8359, pagina 3 del MiSE per le spese obbligatorie per le finalità di cui all'art. 1.1 della delibera CIPE N. 135/2012;

**Vista** la nota n. 1478 del 08 maggio 2013 con cui si formalizza, a valere sul cap. il trasferimento di fondi all'USRC per successivo riparto fra i soggetti attuatori pari a € 4.600.000,00 a valere sul cap. 8359, pagina 3 del MiSE per le spese obbligatorie per le finalità di cui all'art. 1.1 della delibera CIPE N. 135/2012;

**Considerato** che dall'esame della documentazione trasmessa sussistono, al momento, le condizioni per provvedere ai pagamenti a favore del Comune beneficiario per un ammontare complessivo di **euro 3.242.316,00**, relativi agli oneri connessi al trattamento, recupero e trasporto delle macerie;

**Tenuto conto** che, al fine dell'attestazione della regolarità contabile, sono state accreditate - sulla contabilità speciale n. 5731 - ai sensi della delibera CIPE N. 135 del 12 dicembre 2012, la somma di euro 25.021.861,60 per provvedere al pagamento degli oneri concernenti le spese obbligatorie, e che **vi è capienza**;



## DISPONE

### Art.1

(Copertura economico-finanziaria)

Al fine di assicurare la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato e di facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici nel Comune di San Pio delle Camere è riconosciuto un finanziamento per un totale di **euro 3.242.316,00**, ai fini della attività di ritiro, trasporto, trattamento e recupero delle macerie site nel Comune in questione.

### Art. 2

(Modalità di erogazione)

Il finanziamento di cui al punto 1, verrà erogato in base agli Stati di avanzamento dei lavori e pertanto, a seguito di trasmissione all'USRC degli atti documentali relativi ai SAL e delle fatture inerenti le operazioni di trattamento, recupero e trasporto delle macerie.

### Art. 3

(Oneri)

In merito agli oneri derivanti dalla presente determina di cui all'articolo 1, il Comune di San Pio delle Camere è tenuto a trasmettere all'USRC – Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, i SAL, le fatture quietanzate in originale, le determinazioni di liquidazione, il verbale di fine lavori relativi all'attività di rimozione delle macerie di che trattasi.

Si precisa che la suddetta copertura economica è subordinata a verifiche in loco effettuate dai referenti dell'Area Tecnica dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni, il cui eventuale esito negativo potrebbe compromettere la sospensione dei lavori e la contestuale sospensione dell'erogazione di fondi di che trattasi.

### Art. 4

(Rendicontazione)

I pagamenti di cui all'art. 1 della presente determina sono soggetti a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine il beneficiario dei trasferimenti di cui all'art. 1, è tenuto a trasmettere, tutta la documentazione idonea (in originale) ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di cui sopra.

### Art. 5

(Trasparenza)

Al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa l'Ufficio Speciale per La Ricostruzione dei Comuni del Cratere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990, dal D. Lgs. 82/2005, dal D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 18 del D.L. 83/2012,



convertito in legge 134/2012, D. Lgs. 33/2013 rende disponibile la versione integrale della determina di che trattasi nella Sezione Trasparenza Valutazione e Merito del sito istituzionale [www.usrc.it](http://www.usrc.it).

Fossa, 26/06/2013

 Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere  
Dott. Paolo Esposito  
